

## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) DE CAROLIS	Presidente
(RM) GEMMA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SILVETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MACCARONE	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) PETRILLO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore MACCARONE MICHELE

Nella seduta del 06/06/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

### FATTO

Il ricorrente, titolare di un conto corrente presso la banca convenuta con collegata carta di credito a saldo, riferisce di aver corrisposto il saldo maturato sul conto nel mese di agosto 2012 non il 15.09.2012 mediante addebito del R.I.D, come pattuito, ma mediante un versamento diretto in contanti eseguito il 21/09/2012. Nella stessa data riceveva dall'intermediario una missiva con cui si richiedeva il pagamento di quanto già versato, con diffida, in mancanza, di segnalazione presso la Centrale d'allarme interbancaria (segmento CARTER). Da una visura successiva presso la Banca d'Italia avrebbe appreso che alla data del 19/09/2012 era già stata eseguita la segnalazione presso la Centrale, a seguito della quale il ricorrente si sarebbe visto respingere una richiesta di finanziamento presso un altro intermediario e revocare la carta di credito emessa da un diverso intermediario, con chiusura del conto collegato. Il ricorrente ritiene che la segnalazione subita sia stata illegittima in quanto effettuata senza il preavviso e il rispetto dei termini prescritti dall'art. 4, comma 7, del Codice di deontologia e buona condotta.

Con ricorso del 12.09.2013 ha quindi chiesto all'Arbitro di disporre la cancellazione della segnalazione effettuata a suo carico presso la CAI.

L'intermediario nelle proprie deduzioni rileva che, nel corso del 2012, l'addebito del saldo della carta ha generato situazioni di scoperto di conto non autorizzato nei mesi di maggio, giugno e agosto e che lo scoperto del mese di agosto era tale da determinare il blocco della carta. Di tale



circostanza è stata data comunicazione al ricorrente con mail del 10.09.2012, con invito a predisporre le azioni necessarie per ripianare il debito maturato. In data 13/09/2012, non avendo ricevuto riscontro, stante l'entità del saldo negativo di conto corrente pari ad euro 1.607,62, veniva quindi disposta la revoca della linea di credito, comunicata tramite raccomandata – inviata in pari data e ricevuta dal ricorrente il 21/09/2012 – con riserva di procedere sin da subito all'iscrizione del nominativo del ricorrente in CAI, segmento CARTER. In proposito l'intermediario fa presente che nessun obbligo di preavviso è previsto a carico dell'intermediario in caso di segnalazione alla CAI, in quanto l'art. 4, comma 7, del Codice di deontologia e buona condotta riguarda soltanto le segnalazioni inviate alle banche dati private e che, in base alla normativa riguardante la CAI, l'intermediario è tenuto disporre la segnalazione del nominativo dei titolari delle carte di pagamento per le quali sia stata revocata l'autorizzazione all'utilizzo in conseguenza del mancato pagamento o della mancata costituzione di fondi relativi alle transazioni.

Ritenendo di aver agito correttamente in ottemperanza della normativa in materia, chiede quindi che la richiesta di cancellazione venga respinta.

## DIRITTO

Il ricorrente contesta l'illegittimità della segnalazione effettuata dall'intermediario convenuto presso la Centrale di Allarme Interbancaria adducendo il mancato rispetto dell'obbligo di preavviso sancito dall'art. 4, comma 7, del Codice deontologico.

In proposito occorre subito rilevare che la norma che il ricorrente ritiene violata non trova applicazione all'ipotesi in esame. Come già evidenziato dal Collegio (dec. n. 937 del 18.02.2013) l'obbligo di preavviso ex art. 4, comma 7, del Codice deontologico si riferisce alle segnalazioni nelle banche dati private che gli intermediari sono tenuti ad effettuare "*al verificarsi di ritardi nei pagamenti*". La sua finalità è di consentire al debitore in ritardo nei pagamenti di evitare la segnalazione eliminando, entro un termine prefissato, il proprio inadempimento; la mancanza del preavviso rende quindi illegittima la segnalazione perché al debitore non è stata offerta tale possibilità.

Nel caso delle rilevazioni in CAI, la disciplina applicabile (art. 10-*bis* della legge n. 386/1990 e norme secondarie di attuazione di cui al D.M. n. 458/2001 e Regolamento della Banca d'Italia del 29 gennaio 2002) prevede invece che la segnalazione consegua *ipso iure* al verificarsi dell'evento (nel caso in esame, revoca della carta) oggetto della rilevazione e l'eventuale previsione di un obbligo di preavviso, a cui condizionare la legittimità della rilevazione, non avrebbe alcuna giustificazione non potendo il soggetto segnalato incidere su un evento ormai consolidato ed evitare quindi la segnalazione.

Per tali considerazioni il Collegio, pur ritenendo che l'obbligo di informazione preventiva, sancito dal nuovo testo dell'art. 125, comma 3, del T.U.B. introdotto dal d. lgs. n. 141/2010, abbia portata generale, trovando quindi applicazione anche alle segnalazioni nella CAI, tuttavia ritiene che nei confronti di queste ultime l'eventuale mancata informazione preventiva non ne condizioni la legittimità (v. dec. n. 4275/2012, dec. n. 937/2013 e dec. 3906/2013). Tale obbligo tuttavia assume rilievo ai fini di una corretta gestione del rapporto con il cliente con conseguente assunzione di responsabilità contrattuale in caso di violazione, essendo senz'altro conforme a trasparenza e buona fede che il cliente sia tempestivamente informato della revoca dell'autorizzazione all'utilizzo dello strumento di pagamento in suo possesso.

Nel caso all'esame l'intermediario ha documentato che il ricorrente ha più volte sconfinato dall'affidamento concesso per l'utilizzo della carta e che sussistevano le condizioni per la revoca dell'autorizzazione. Di tale circostanza l'intermediario ha dato comunicazione al ricorrente con nota raccomandata a.r. del 13.9.2012 trasmessa comunque in anticipo rispetto alla data di iscrizione in CAI, anche se quest'ultima non è desumibile dagli atti e viene diversamente indicata dalle parti (21.9.2012 dall'intermediario e 19.9.2012 dal ricorrente).



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Non risultando per quanto sopra alcun profilo di illegittimità nella condotta dell'intermediario il ricorso non può quindi essere accolto.

**P.Q.M.**

**Il Collegio respinge il ricorso**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
BRUNO DE CAROLIS